MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI, DI FARMACOVIGILANZA E DI EDILIZIA SANITARIA

Art. 5

Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' inserito il seguente: "5-bis. A partire dal 1' luglio 1993 i progetti attuativi del programma di cui al comma 5 sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Le regioni e le province autonome presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento di detti progetti, corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.". A decorrere dal 1' luglio 1993 l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' soppresso. Con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanita' con le concessionarie di servizi, individuate con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. Alle concessionarie stesse sono dovuti i corrispettivi previsti dalle convenzioni limitatamente al lavoro svolto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La prosecuzione del programma di cui al comma 3 viene affidata direttamente alle regioni, alle universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico competenti, sulla base del piano di interventi gia' approvato, di cui alle delibere C.I.P.E. del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della sanita' provvede a trasmettere a ciascuna regione, universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico competenti, i programmi esecutivi ed i relativi progetti di massima approvati dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle relative progettazioni esecutive e realizzazioni delle opere previste. Nella prosecuzione del programma le regioni, le universita' degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

di diritto pubblico, possono avvalersi delle concessionarie di cui al comma 3. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, vengono promosse dal commissario di Governo competente per regione e presiedute dal presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano valide le conferenze regionali indette e svoltesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' per la contrazione dei mutui per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Versione in vigore dal 8 giugno 1993, non più in vigore dal 8 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria
Estremi	Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-di-179-1993/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it